ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1521 del 19/05/2016

Oggetto Adozione AUA Ditta Poletti Franco con sede legale in

Comune di Parma, Strada Provinciale di Beneceto n. 31, all¿esercizio dell¿attività di recupero dei rifiuti in procedura semplificata di "commercio all¿ingrosso di rottami e cascami¿, - (pratica SUAP Comune di Parma

prot. n.183521 del 09/10/2015)

Proposta n. PDET-AMB-2016-1554 del 19/05/2016

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dirigente adottante PAOLO MAROLI

Questo giorno diciannove MAGGIO 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.



IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA, operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- iI D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.:
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.
 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n.
 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio
 Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";



- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale - A.U.A.);
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- il D.M. 350/1998;
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. n.2170 del 21/12/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata
 L.R. 13/2015 (e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59), al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;:
- la classificazione acustica del Comune di Parma;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con D.D.G. n.
 7/2016;
- la delega conferita al funzionario responsabile con Determinazione del Dirigente n. 268/2016 del 31/03/2016;

CONSIDERATO:

- che la domanda trasmessa via PEC dal "Servizio Edilizia Privata Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Parma" con nota prot. n.183555 del 09/10/2015, acquisita al prot. Prov. n. 65070 del 09/10/2015, (pratica n. prot. 183521 del 09/10/2015), presentata dalla Ditta Poletti Franco, con sede legale in Comune di Parma, Strada Principale di Beneceto n. 31/A, C.A.P. 43122, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:
 - scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. per cui la Ditta risulta essere stata autorizzata sia dal SUAP Comune di Parma in data 17/05/2013 prot. n. 83757 per lo scarico di acque meteoriche in acque superficiali, sia dal Comune di Parma in data 13/02/2012 n. 26/24859 per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;



- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per cui la Ditta, a firma del legale rappresentante, ha fornito specifica dichiarazione;
- operazioni di recupero di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per cui la Ditta ha dichiarato "che nulla è stato modificato rispetto a quanto attualmente autorizzato con Determinazione del Dirigente n. 2914 del 11/12/2013 in materia di rifiuti";
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "commercio all'ingrosso di rottami e cascami";
- che l'istanza di AUA è stata integrata volontariamente dalla Ditta e trasmessa dal Comune di Parma con nota prot. n.213402 del 24/11/2015, acquisita al prot. Prov. n.74162 del 24/11/2015; nelle integrazioni la Ditta dichiara, fra l'altro, che: "con riferimento alla Scheda E Impatto Acustico (...) non si è in presenza di alcuna realizzazione, modifica e/o potenziamento di opere ed impianti relativamente all'insediamento aziendale";
- che i seguenti pareri pervenuti a seguito di specifica richiesta inviata agli Enti, dalla Provincia di Parma con nota prot. Prov. n. 70268 del 05/11/2015:
 - parere ARPA Sezione Provinciale di Parma prot. Pg.Pr. 15.0013071 del 19/11/2015, acquisito al prot. Prov. n. 73081 del 19/11/2015, in cui ARPA di Parma si è espressa sulle matrici: acque di scarico, rumore e rifiuti, parere allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
 - parere Consorzio Bonifica Parmense nota prot. n. 7877 del 16/11/2015, trasmesso dal SUAP del Comune di Parma prot. 216549 del 27/11/2015 e acquisito al prot. Prov. n. 75199 del 30/11/2015, parere allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
 - parere rilasciato dal Comune di Parma prot. n. 77258 del 14/04/2016 e acquisito a Arpae SAC di Parma al Pg.Pr./2016/5391 del 14/04/2016, parere allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);
- che l'istanza, così come volontariamente integrata, risulta correttamente presentata;

VISTO:

- 1. che dalle dichiarazioni della Ditta ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. si evince che
- a. "nulla è mutato" per le matrici: operazioni di recupero rifiuti, scarichi idrici;
- b. per la matrice rumore la Ditta ha dichiarato nelle integrazioni volontarie del 24/11/2015 che "non si è in presenza di alcuna realizzazione, modifica e/o potenziamento di opere ed impianti relativamente all'insediamento aziendale";
- c. l'impianto/stabilimento/attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale AIA;
- d. non è dovuto il parere in merito alla matrice emissioni in atmosfera;
- e. l'attività non è soggetta alla verifica di VIA ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO



che la Ditta dichiara nella domanda AUA sopra richiamata che, in riferimento all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di competenza Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma "...nulla è mutato rispetto alla situazione autorizzata come da titoli abilitativi sopra citati...";

che lo scarico ricade in area poco vulnerabile, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;

RITENUTO:

 che sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO:

Che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae
 Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

SI ADOTTA

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta POLETTI FRANCO (D.I.) P.IVA: 00416070340, con sede legale e sede dello stabilimento in Comune di Parma, Strada Provinciale di Beneceto n. 31/A, CAP 43122, relativamente all'esercizio dell'attività di "Commercio all'ingrosso di rottami e cascami" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza AUA pervenuta:

- autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i.;
- comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata, per la quale viene mantenuta la posizione n° 12 del registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici

di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni



riportate nel parere espresso dal Consorzio di Bonifica P.se in data 16/11/2015 prot. n. 7877, nel parere espresso da ARPA con prot. Pg.Pr. 15.0013071 del 19/11/2015 e dal Comune di Parma in data 14/04/2016 prot. n. 77258 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di specifica competenza Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, che si individuano come di seguito:

S1 (come indicato nella documentazione di istanza):

- tipo di refluo scaricato: acque meteoriche di dilavamento dei piazzali previo trattamento in sedimentatore fanghi e separatore oli con filtro a coalescenza;

- corpo idrico ricettore: Canale di Beneceto;

- bacino: Torrente Enza;

- volume scaricato: 1270 mc/anno;

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Consorzio Bonifica P.se del 16/11/2015 prot. n. 7877 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per lo scarico S1:

1) I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dall'art.101 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dalla tabella 3 allegato 5 della parte terza.

2) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.

3) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibili in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.

4) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.



- 5) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 6) La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:
- a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
- b) date di inizio e fine dell'intervento.
- Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.
- 7) La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti.
- 8) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi.
- 9) In caso si verifichino imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Sezione Provinciale di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

per la comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti in procedura semplificata (per cui è mantenuta l'Iscrizione alla posizione n. 12 dei registri ex provinciali di cui all'art. n. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.):

1. per quanto di competenza e a condizione che resti impregiudicato il livello di qualità ambientale preesistente, potrà essere limitata alle seguenti fasi di recupero ed ai fini appresso elencati:

Tipologia D.M. 5/2/98	Codici CER	Attività di recupero	Potenzialità (t/a)
3.1	100210 - 100299 - 120101 - 120102 - 120199 - 150104 - 160117 - 170405 - 190102 - 190118 - 191202 - 200140	R13	1.900



100899 - 110501 - 110599 - 120103 - 120104 - 120199 - 150104 - 170401 - 170402 - 170403 - 170404 - 170406 - 170407 - 191002 - 191203 - 200140	R13	800
150104 – 150105 – 150106 – 191203	R13	100
150104 – 200140	R13	100
110299 - 110599	R13	35
160106 – 160116 – 160117 – 160118 – 160122	R13	750
160106 – 160116 – 160117 – 160118 – 160122	R13	100
160801	R13	5
170402 – 170411	R13	30
160118 – 160122 – 170401 – 170411	R13	70
170411	R13	30
100210 – 120101 – 120102 – 120103	R13	80
160214 - 160216 - 200136	R13	850
070213 – 120105 – 160119	R13	50
120101 - 120102 - 120103 - 120104 - 120117 - 120121	R13	50
160103	R13	50
	150104 - 170401 - 170402 - 170403 - 170404 - 170406 - 170407 - 191002 - 191203 - 200140 150104 - 150105 - 150106 - 191203 150104 - 200140 110299 - 110599 160106 - 160116 - 160117 - 160118 - 160122 160801 170402 - 170411 160118 - 160122 - 170401 - 170411 170411 100210 - 120101 - 120102 - 120103 160214 - 160216 - 200136 070213 - 120105 - 160119 120101 - 120102 - 120101 - 120104 - 120117 - 120121	150104 - 170401 - 170402 - 170403 - 170404 - 170406 - 170407 - 191002 - 191203 - 200140 R13 150104 - 150105 - 150106 - 191203 R13 150104 - 200140 R13 110299 - 110599 R13 160106 - 160116 - 160117 - 160118 - 160122 R13 160106 - 160116 - 160117 - 160118 - 160122 R13 160801 R13 170402 - 170411 R13 170411 R13 100210 - 120101 - 120102 - 120103 R13 160214 - 160216 - 200136 R13 070213 - 120105 - 160119 R13 120101 - 120102 - 120103 - 120104 - 120117 - 120121 R13

per una potenzialità complessiva annuale (R13) pari a 5.000 ton.

e una capacità istantanea di deposito di: 1.422 ton (4.771 mc);

- 2. la Ditta è tenuta a svolgere la propria attività attenendosi a quanto espressamente dichiarato nelle precedenti comunicazioni di rinnovo Iscrizione al registro provinciale, presentate a questa Amministrazione e conformemente alle modalità previste dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- all'ottemperanza di quanto prescritto nel rispettivo parere di Arpae Sezione Provinciale di Parma Servizio
 Territoriale di Parma (allegato n. 1), in cui si conferma quanto già precedentemente espresso nel parere
 avente protocollo Pg.Pr. 2013/6530 del 30/05/2013;
- 4. all'ottemperanza delle seguenti prescrizioni:
 - 4.1. per quanto riguarda i rifiuti conferibili relativi alla tipologia 5.19 questi potranno essere solo rifiuti costituiti da "strumenti elettrici ed elettronici, utensili industriali fissi di grandi dimensioni", come individuato al punto 6 dell'Allegato 1° del D.Lgs. 151/2005 oppure da "grandi elettrodomestici fissi di grandi dimensioni" come individuato al punto 1 dell'allegato 1B dello stesso decreto e così come dichiarato dalla Ditta nella Comunicazione (pag. 8 della R.T. 2013);
 - 4.2. L'attività di messa in riserva (R13) è vincolata inoltre al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) ogni contenitore destinato allo stoccaggio deve essere adeguatamente identificato mediante apposito cartello;



- b) per tutte le tipologie di rifiuti espressamente richiamate nella presente iscrizione, essendo per esse accordata la sola messa in riserva R13, i rifiuti in ingresso all'impianto dovranno provenire esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da ditte detentrici del rifiuto, già a loro volta autorizzate o iscritte per la sola fase R13, secondo quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- c) tutti i rifiuti in ingresso all'impianto in parola potranno restare in deposito per un periodo massimo di un anno dal loro conferimento e dovranno necessariamente essere avviati ad un successivo recupero presso un impianto debitamente autorizzato o dotato di iscrizione di cui all'articolo 216 del succitato Decreto Legislativo, avvalendosi di mezzi e/o ditte autorizzate al trasporto e mediante regolare emissione di formulario in conformità a quanto stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. n. 152.2006 e s.m.i.. Resta fatta salva la possibilità di avviare ad impianto di smaltimento autorizzato, se non recuperabile, la frazione minima che residua dalla cernita effettuata presso il vostro centro;
- d) dovrà comunque essere mantenuta la separazione tra rifiuti appartenenti a tipologie diverse;
- e) potranno essere ritirati esclusivamente rifiuti già suddivisi per tipologia ed accompagnati da regolare "formulario di trasporto" (qualsiasi sia la loro provenienza). Vista la tipologia di rifiuti, qualora il carico in ingresso all'impianto indichi nel corrispondente formulario la voce "peso da verificarsi a destino", la ditta dovrà necessariamente pesare con l'ausilio di un idoneo strumento il rifiuto prima del suo deposito e ricezione nel centro di trattamento:
- f) sul formulario (in conformità a quanto stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. n. 152.2006 e s.m.i. dovrà essere riportato il peso esatto del rifiuto in uscita dall'impianto certificato tramite pesatura;
- g) dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ritiro dei rifiuti classificati con "codice CER specchio"; a tal proposito si rammenta che la relativa fase di campionamento ai fini della caratterizzazione del rifiuto dovrà essere attestata tramite esecuzione degli appositi test analitici (test di non pericolosità) che dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., nonché dall'art.13, comma 5, lettera b-bis della L. n.116/2014 (conversione del D.L. 91/2014) che prevede l'obbligo di analisi di caratterizzazione della pericolosità esclusivamente per i rifiuti non pericolosi definiti con "codice specchio" (aventi cioè la frase "...diversi da quelli di cui alla voce xx.xx.xx*"); mentre sono esonerati dalle analisi di caratterizzazione in ingresso solo sui rifiuti definiti con cod. CER non pericoloso "assoluto"; questi documenti, congiuntamente con i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, devono essere conservati presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi di Controllo;
- h) la Ditta dovrà tenere due registri di carico/scarico separati: uno per la registrazione dei rifiuti conferiti da enti/imprese con relativo formulario, l'altro per la registrazione di rifiuti conferiti da singoli cittadini privati, con relativa ricevuta annotante la quantità, il peso del rifiuto conferito e la copia di un documento identificativo del cittadino (carta d'identità) e del cod. fiscale; in caso di registrazione tramite software



dedicato che consenta di registrare le informazioni suddette in campi appositi, la registrazione potrà essere effettuata su unico registro su supporto informatico, mantenendo distinti i conferimenti provenienti da privati cittadini rispetto a quelli da imprese;

j) potranno essere ritirati rifiuti direttamente da privati cittadini, in modo saltuario ed occasionale (non più di 4 volte all'anno), per quantitativi non eccedenti i 30 kg o litri al giorno (per singolo conferimento) e comunque non eccedenti i 100 kg o litri l'anno, come previsto dal riformulato assetto normativo (art. 193, comma 5 del D.Lgs. 152/06) di prossima entrata in vigore;

- i) la Ditta è tenuta a svolgere la propria attività secondo quanto dichiarato nella comunicazione di rinnovo del 26/02/2013 (come integrata l'11/06/2013) e conformemente alle modalità previste dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- 4.3. qualora l'attività della presente autorizzazione rientri tra quelle indicate dal D.P.R. 01/08/2011, n.151 e s.m.i., la gestione dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi (C.P.I.) (da parte dei VV.F. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente), da rinnovarsi alla sua scadenza;
- 4.4. entro il 30 aprile di ciascun anno deve essere effettuato il versamento del diritto di iscrizione annuale di cui al comma 6 dell'art. 214 del D.Lgs. n. 152.2006 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.M. 350/98, il mancato versamento di suddetto diritto comporta la sospensione dell'iscrizione nei registri provinciali. Al fine di attestare quanto sopra, entro il medesimo termine, dovrà essere inoltrata alla Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, a mezzo PEC, copia della ricevuta di versamento. Il versamento dovrà essere effettuato su c/c bancario IBAN IT 05 T 02008 02435 000104059154 intestato ad Arpae Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia dell'Emilia-Romagna, indicando i seguenti elementi:
 - denominazione della ditta;
 - classe attività;
 - partita IVA;
 - causale: Iscrizione Registro Rifiuti Recuperabili per l'anno 20___;
- 4.5. ogni eventuale modifica societaria o la nomina di un nuovo responsabile legale dovrà essere tempestivamente comunicata alla Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- 4.6. la Ditta è tenuta a svolgere la propria attività secondo quanto dichiarato nella comunicazione del 9 ottobre 2015, conformemente alle modalità previste dal citato Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i.. La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.



Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Parma si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, rifiuti ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatte salve altresì anche ulteriori integrazioni che si rendessero necessarie in merito alla compatibilità idraulica e irrigua per effetto di norme sopravvenute.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Parma. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni.

L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Parma, che provvederà al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e Sezione Provinciale di Parma, all'AUSL Distretto di Parma e Consorzio Bonifica P.se;

Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente dal SUAP del Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Giovanni Maria Simonetti

Rif. Sinadoc: 15731/2016

IL DIRIGENTE - SAC di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.